

DCO 336/2014/R/GAS

***Regolazione della qualità del
servizio di stoccaggio del gas
naturale per il quarto periodo di
regolazione***

Commenti e proposte Anigas

Milano, 4 settembre 2014

PREMESSA

Anigas con il presente documento esprime le proprie osservazioni al documento di consultazione n. 336/2014/R/GAS con il quale l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in tema di regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quarto periodo di regolazione.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Sicurezza

Q.1 Osservazioni circa gli orientamenti in materia di sicurezza del servizio di stoccaggio del gas naturale. Motivare le risposte.

Con riferimento al tema della sicurezza del servizio di stoccaggio, si condividono in linea generale gli orientamenti dell’Autorità, evidenziando al contempo la necessità di assicurare la coerenza tra le disposizioni eventualmente introdotte nell’ambito della regolazione della qualità del servizio e la legislazione nazionale in materia di sicurezza, anche mineraria, nonché le specifiche tecniche nazionali/internazionali adottate in materia, quali quelle definite da comitati tecnici nell’ambito di organismi di normazione internazionali (ISO, CEN, ecc.) e nazionali (UNI, CIG, APCE, ecc.) e da comitati tecnici di enti di ricerca specifici di settore (GERG, EPRG, ecc.).

In particolare, in relazione a quest’ultima attività, si rileva che la metodologia ispettiva mediante “pig” è subordinata a specifiche caratteristiche e condizioni impiantistiche delle condotte (e.g.: curve con raggio minimo superiore a 3DN, presenza di trappole per lancio/ricevimento “pig”), nonché a condizioni di esercizio specifiche (portata della condotta che consenta velocità adeguate del “pig” all’interno della medesima). Pertanto, in linea con la legislazione italiana in materia e con le migliori prassi operative, si propone di introdurre la definizione di rete ispezionabile con “pig”.

Si sottolinea infine che le tempistiche di adeguamento alla nuova disciplina dovranno essere compatibili con le necessarie implementazioni operative – organizzative.

Q.2 Quale tra le alternative di cui al punto 3.13 si ritiene preferibile? Per quale motivazione?

Non si rilevano preferenze circa i destinatari della comunicazione dei dati inerenti la sicurezza (Aeegsi o CIG che già riceve le informazioni sulle

emergenze del servizio).

Continuità

Q.3 Osservazioni circa gli orientamenti in materia di continuità del servizio di stoccaggio del gas naturale. Motivare le risposte.

Q.4 Si ritiene che vi siano controindicazioni nel riferire standard ed indennizzi automatici relativi alla continuità del servizio all'anno solare piuttosto che all'anno termico? Se sì, darne adeguata motivazione.

Q.5 Si ritiene che anche per gli obblighi e gli standard relativi alla sicurezza e alla qualità commerciale vi siano controindicazioni nell'assumere come riferimento l'anno solare? Se sì, darne adeguata motivazione.

Q.6 Quale valore all'interno della forchetta di cui al punto 4.7, lettera b) si ritiene più adeguato, distintamente per la fase di iniezione e per quella di erogazione?

Q.7 Si ritiene che l'importo dell'indennizzo automatico possa essere crescente al crescere del numero di giacimenti gestiti dall'impresa di stoccaggio, considerando *che* una impresa di stoccaggio con un numero più elevato di giacimenti dovrebbe essere in grado di garantire la capacità conferita, a livello di sistema, con minore difficoltà rispetto ad una con un numero minore di giacimenti? In alternativa, si ritiene che l'Autorità debba differenziare lo standard, rendendolo più sfidante per le imprese con un numero maggiore di giacimenti, e non differenziando il valore dell'indennizzo automatico per le diverse imprese di stoccaggio?

Q.8 Si ritiene che il tetto massimo agli indennizzi automatici, in alternativa a quanto esposto al punto 4.7, lettera e), sia preferibile che venga fissato in termini di percentuale (es.: 3% / 4%) del ricavo di riferimento dell'impresa di stoccaggio?

Q.9 Si condivide la data di entrata in vigore dello standard individuale sulla riduzione/interruzione massima della capacità di iniezione ed erogazione a seguito di interventi non programmati al 1° gennaio 2015? Se no, per quali motivazioni?

In linea generale si condivide la proposta dell'Autorità in relazione al tema della continuità del servizio.

Tuttavia si segnala che l'introduzione di uno standard individuale presuppone, in termini di obblighi reciproci, una chiara corrispondenza tra il servizio che il gestore del servizio si impegna ad offrire e i corrispettivi che gli utenti si

impegnano a pagare.

Con il sopravvenuto contesto normativo attuativo dell'art. 27 del d.lgs 93/11 e con l'introduzione del mercato del bilanciamento ai sensi della delibera ARG/gas 45/11, che hanno snaturato il concetto di capacità giornaliera, il parametro dell'effettiva disponibilità di punta di erogazione ed iniezione ha assunto un carattere d'incertezza.

Pertanto, l'auspicata introduzione di uno standard individuale sulla riduzione/interruzione della capacità di iniezione ed erogazione a seguito di interventi non programmati, non può prescindere da un preventivo intervento atto a sanare l'incertezza insita nell'attuale sistema capacitivo.

Da ciò discende l'importanza di definire quanto prima i parametri che caratterizzano il servizio di stoccaggio.

Qualità commerciale

Q.10 Osservazioni circa gli orientamenti in materia di qualità commerciale del servizio di stoccaggio del gas naturale. Motivare le risposte.

In linea generale si osserva che un incremento del valore dell'indennizzo automatico rappresenta un ulteriore stimolo affinché il gestore offra un servizio nel rispetto degli standard di qualità, laddove effettivamente vi siano apprezzabili margini di miglioramento.

A questo proposito, i dati sulla qualità commerciale relativi all'anno termico 2012-2013 riportati nell'Appendice del DCO mostrano che l'attuale dimensionamento dell'indennizzo risulta già efficace nello stimolare le imprese di stoccaggio nel dare seguito alle richieste degli utenti con efficienza.

D'altra parte, un aumento dell'indennizzo incrementerebbe la funzione indennizzante a favore dell'utente interessato.

Pertanto l'intervento di dimensionamento dell'indennizzo dovrebbe temperare lo stimolo all'efficienza dell'operatore di stoccaggio e la funzione indennizzante a beneficio degli shippers coinvolti.

Q.11 Si ritiene che, in relazione allo standard specifico sulla durata di un malfunzionamento di un applicativo informatico, debba essere introdotta una classificazione oggettiva della gravità del malfunzionamento? Se sì, in base a quali criteri potrebbe essere articolata? Si ritiene che l'importo dell'indennizzo automatico debba tenere conto della classificazione della gravità del malfunzionamento?

Q.12 Osservazioni circa gli orientamenti in materia di indagini di *customer*

satisfaction. Motivare le risposte.

Si sollevano perplessità circa l'utilità delle interviste CATI per rilevare il grado di soddisfazione e le aspettative sulla qualità del servizio di stoccaggio. Si ritiene sufficiente lo strumento della consultazione (*focus group* preconsultivi e pubblicazione di DCO).

Inoltre, a livello di principio non si condivide l'utilizzazione del corrispettivo variabile addizionale alla tariffa di trasporto per la copertura di ulteriori costi rispetto a quelli per i quali è stato introdotto, onde evitare di snaturare la natura del corrispettivo.

In linea più generale non si ritiene corretto utilizzare corrispettivi addizionali al trasporto per garantire la copertura di costi aventi diversa natura e relativi ad altri tipi di servizi.